

13

n. 30/2018 Liq. Patr.



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione Quarta Civile

fallimentare – procedure concorsuali – esecuzioni

Il Giudice delegato,

nel procedimento di liquidazione del patrimonio *ex artt.14 ter* e segg. della L. n. 3/2012 n. 30/2018;

vista la domanda presentata da _____ e la documentazione allegata;

ritenuta la propria competenza in quanto l'istante risiede in _____ ;

vista la relazione particolareggiata redatta da parte della Dott.ssa Barbara Bocchio nominata quale organismo di composizione della crisi;

ritenuto che la domanda soddisfa i requisiti previsti dagli *artt.14 ter* e segg. della L. n. 3/2012;

ritenuto che anche per evitare un aggravio di spese possa essere nominato liquidatore lo stesso organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 15, c. VIII, della L. n. 3/2012;

visto l'art.14 *quinquies* della L. n. 3/2012;

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione del patrimonio a carico di _____ nato

a _____ ed ivi residente, _____, _____ 6 per la durata minima di quattro

anni e per l'effetto:

a) nomina **liquidatore la Dott.ssa Barbara Bocchio** con studio in Brescia;



- b) dispone, sotto pena di nullità, che non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo che il liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;
- c) nel caso di esecuzioni pendenti dispone che il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare i relativi Uffici giudiziari ed i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle proprie determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti;
- d) dispone che ai fini della prescritta pubblicità la domanda del debitore ed il presente decreto siano pubblicati in sunto almeno una volta sul quotidiano "Bresciaoggi" entro quaranta giorni da oggi;
- e) ordina la trascrizione del presente decreto sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i Registri Camerali se il debitore vi è iscritto;
- f) ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 *ter*, c. VI, lett. b) della L. n. 3/2012 dispone che l'istante provveda a riversare a favore della procedura l'importo mensile di € 100,00=; il gestore della crisi/liquidatore informerà immediatamente il giudice nel caso di modifiche della situazione economica e reddituale dei debitori;
- g) dispone che il liquidatore relazioni semestralmente all'O.C.C. – se diverso - ed al giudice sulle attività svolte.

Si comunichi al ricorrente, all'OCC – se diverso - ed al liquidatore nominato.

Brescia, 18 gennaio 2019

Il Giudice delegato
Alessandro Pernigotto

